



1A-S-15-2-PCC-CG

Al Presidente del Consiglio Comunale

### MOZIONE

**OGGETTO:** INDIRIZZI CIRCA L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 1 DICEMBRE 2018, N. 132, RECANTE LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL C.D. "DECRETO SICUREZZA" IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, IMMIGRAZIONE E SICUREZZA PUBBLICA.

### VISTO CHE

c\_g674 - Città di Pinerolo  
001 - CITTA' DI PINEROLO  
- REGISTRO UFFICIALE -  
Prot. N° 0012142 - 21/02/2019 -  
**INGRESSO**  
Classifiche: 12.02.01

- La Legge 1 dicembre 2018, n. 132, ha convertito il Decreto Legge 4 ottobre 2018 n. 113, recante "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata" detto anche "decreto sicurezza", che contiene disposizioni urgenti in materia di rilascio di permessi temporanei per esigenze di carattere umanitario nonché in materia di protezione internazionale, di immigrazione e di cittadinanza;

### PREMESSO CHE

- la Corte Costituzionale, con molteplici pronunce – *ex plurimis* – nelle sentenze n. 148/2008, n. 324/2006, 432/2005, n. 252/2001, n. 203/1997 ha riconosciuto la piena applicazione di tutte le tutele inerenti i diritti inviolabili della persona anche ai cittadini stranieri presenti sul territorio italiano;
- le disposizioni normative previste dalla Legge n. 132/2018 potrebbero contrastare con quelle previste dalla Carta Costituzionale, nello specifico il rifiuto della residenza anagrafica per gli stranieri può comportare – tra le altre – la violazione dell'art. 2 in materia di partecipazione alle formazioni sociali, dell'art. 10 in materia di diritto d'asilo dei cittadini stranieri costretti a emigrare a causa della compressione delle libertà democratiche, dell'art. 16 in materia di libera circolazione degli individui non sottoposti a misure restrittive della libertà personale, dell'art. 32 in materia di diritto alla salute per gli individui sprovvisti di una residenza anagrafica;

### DATO ATTO IN PARTICOLARE CHE, COME SOTTOLINEATO DALL'ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE

- la Legge n. 132/2018 ha apportato significative modificazioni alla condizione giuridica del richiedente il riconoscimento della protezione internazionale, tra le quali l'apparente preclusione all'iscrizione anagrafica. All'art. 4 del d.lgs 142/2015 è stato, infatti, aggiunto il comma 1-bis secondo cui il permesso di soggiorno per richiesta asilo «non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
- la norma appena citata della Legge n. 132/2018 esclude che la particolare tipologia di permesso di soggiorno motivata dalla richiesta asilo possa essere documento utile per formalizzare la domanda di residenza, con ciò modificando il previgente sistema. È noto, però, che non sarebbe concepibile nel nostro ordinamento un divieto normativo implicito di un

diritto soggettivo, come nel caso in esame quello all'iscrizione anagrafica. Nella specie si tratterebbe di un divieto implicito ed in palese contrasto non solo con una serie di norme gerarchicamente superiori ma con gli stessi principi generali in materia di immigrazione che trattano di iscrizioni anagrafiche e che non sono stati modificati dal cd. decreto sicurezza. In particolare, si veda l'art. 6, comma 7, d.lgs 286/1998, secondo il quale le «iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani»;

- se il cittadino italiano dovrà dimostrare unicamente la stabile permanenza in un luogo e la volontà di rimanervi (a titolo d'esempio, Cass., sez. II, 14 marzo 1986, n.1738; Cass. 5 febbraio 1985, n. 791; Cass. Sez. I, 21 giugno 1955, n. 1925; Cass. Sez I, 17 ottobre 1955 n. 3226; Cass. Sez. II, 17 gennaio 1972 n. 126), il cittadino straniero dovrà dimostrare anche di essere regolarmente soggiornante in Italia, come espressamente richiede la legge 1228/1954, cd. "legge anagrafica" e il dPR n. 223/1989, cd. "regolamento anagrafico" (art. 6, comma 7, d.lgs 286/1998);
- come precisato nelle Linee guida 2014 elaborate in collaborazione con il Ministero dell'interno «Devono ritenersi illegittime quelle prassi volte a richiedere agli stranieri, in aggiunta alla dimora abituale e alla regolarità del soggiorno, ulteriori condizioni per l'iscrizione anagrafica» (cfr. Circ. Min. Interno, n. 8 del 1995; n. 2 del 1997);
- Posto quindi che l'esibizione del permesso di soggiorno, ai fini della iscrizione anagrafica, assolve al compito di dimostrare la regolare presenza del cittadino non comunitario sul territorio italiano, gli interpreti e gli ufficiali di Governo dovranno chiedersi, nel silenzio del legislatore, quale documento possa, invece del permesso di soggiorno, assolvere alla funzione voluta dalla legge. Ed invero, per i richiedenti la protezione internazionale la regolarità del soggiorno, più che dal permesso di soggiorno che teoricamente potrebbero anche non ritirare o ottenere in ritardo come spesso accade, è comprovata dall'avvio del procedimento volto al riconoscimento della fondatezza della pretesa di protezione e quindi (tralasciando in questo contesto la semplice dichiarazione di volontà) dalla compilazione del cd. "modello C3", e/o dalla identificazione effettuata dalla questura nell'occasione. L'uno o entrambi i documenti certificano la regolarità del soggiorno in Italia, assolvendo perfettamente alle condizioni previste dalla legge per l'iscrizione anagrafica.

#### **DATO ATTO CHE**

- il dato relativo ai migranti sbarcati è stato nel 2016 di 144.574, nel 2017 di 108.538 e nel 2018 (al 12 ottobre) di 21.426, confermando un trend in calo che dunque non evidenzia la necessità di misure straordinarie;
- la Legge 132/2018 trasforma l'unico strumento di accoglienza che coinvolge le amministrazioni locali, vale a dire il sistema di accoglienza diffusa delle reti SPRAR, prevedendolo esclusivamente per i titolari di protezione internazionale e per i minori non accompagnati, accentrando, di fatto, il sistema di accoglienza verso i grandi centri come i CARA e i CAS, sovradimensionati e spesso relegati in luoghi isolati, sfavorendo quel processo di inclusione sociale che dovrebbe essere elemento portante di una strategia di integrazione che vada a vantaggio sia dei richiedenti asilo che delle comunità ospitanti;

- i minori stranieri non accompagnati rischiano al compimento del 18° anno di età di uscire dai percorsi di accoglienza e di finire in strada o, alternativamente, di richiedere il prosieguo amministrativo con rette a totale carico della Città, fino al compimento del 21° anno di età;
- l'ANCI – Associazione Nazioni Comuni Italiani ha stimato in 280 milioni di Euro i costi amministrativi conseguenza diretta del decreto sicurezza che ricadranno su Servizi Sociali e Sanitari territoriali e dei Comuni, per l'assistenza ai soggetti vulnerabili, oggi a carico del sistema nazionale;
- molteplici amministrazioni comunali hanno già adottato propri provvedimenti volti alla disapplicazione della legge oggetto di censura, nelle sue parti che contrasterebbero con la Costituzione, e si stanno attivando per avviare un tavolo di concertazione con il Ministero dell'Interno.

#### **CONSIDERATO CHE**

- la Legge n. 132/2018, tra le altre disposizioni:
  - elimina la possibilità per le commissioni territoriali e per il Questore di valutare la sussistenza dei gravi motivi di carattere umanitario e dei seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, abrogando, di fatto, l'istituto del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari e introducendo una tipizzazione delle tipologie di tutela complementare;
  - estende il periodo massimo di trattenimento dello straniero nei centri di permanenza per rimpatrio da 90 a 180 giorni;
  - elimina gli sportelli comunali che forniscono attività informative, di supporto e di assistenza agli stranieri che intendano accedere ai programmi di rimpatrio volontario assistito;
  - indirizza l'accoglienza verso centri sovradimensionati, riservando l'accoglienza nel sistema SPRAR ai soli titolari di protezione e ai minori stranieri non accompagnati escludendo, di fatto, i richiedenti asilo;
  - estende la lista dei reati che comportano la revoca o il diniego della protezione internazionale e dello status di rifugiato;

#### **RITENUTO CHE**

- l'abolizione della protezione umanitaria, e la sua conseguente sostituzione con il permesso di soggiorno per motivi speciali, aumenterà i contenziosi giudiziari e accrescerà le presenze di irregolari sul territorio;
- il progressivo abbandono del sistema SPRAR vanifica gli sforzi fatti da tutti quei Comuni d'Italia che hanno fornito un notevole contributo per assicurare un'equa distribuzione dei migranti su tutto il territorio nazionale, evitando che i flussi si concentrassero esclusivamente nelle grandi aree urbane;


- il trattenimento amministrativo dei richiedenti asilo nei Centri di permanenza per il rimpatrio non può diventare di fatto la norma e non può andare oltre le esigenze della prima identificazione;
- i richiedenti asilo trattenuti nei CPR, al termine dei 180 giorni, vista l'oggettiva difficoltà di effettuare rimpatri volontari e l'assenza di ulteriori accordi con i Paesi di origine, rimarrebbero in Italia senza avere diritti e questo potrebbe favorire marginalità estreme, disoccupazione e illegalità;
- l'estensione dell'elenco di reati che comportano la sospensione della domanda d'asilo e causano l'espulsione immediata, quali – tra gli altri – l'oltraggio a pubblico ufficiale, contrasta con il principio secondo il quale ciascun individuo ha diritto a ricorrere in sede giurisdizionale contro un provvedimento giudiziario, comprimendo un principio cardine di uno stato di diritto, cioè quello della presunzione di innocenza fino a sentenza passata in giudicato;
- viene potenzialmente leso il diritto dei richiedenti asilo effettivamente soggiornanti in un territorio ad essere iscritti all'anagrafe di un determinato Comune;
- l'applicazione delle disposizioni della legge in narrativa potrebbe comportare un crescente aumento dei problemi di sicurezza pubblica e la conseguente necessità di sicurezza sociale dei soggetti esclusi dai percorsi di accoglienza, che ricadrebbero unicamente sulle spalle dei Comuni;

#### CONSIDERATO INFINE CHE


- nei consigli comunali di diversi Comuni, come ad esempio di Roma e Torino, sono stati approvati ordini del giorno manifestanti una posizione di contrarietà rispetto al decreto 113/2018 durante la fase di conversione in Legge del suddetto decreto;
- il consiglio comunale di Pinerolo, durante la seduta del 3 e 4 luglio 2018, ha approvato la mozione "Per una società dell'integrazione";

#### IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

- ad interpretare le nuove disposizioni di cui al dl 132/2018 in materia di iscrizione anagrafica in modo tale da non impedire detta iscrizione;
- a dare mandato ai referenti degli uffici comunali preposti all'iscrizione anagrafica di approfondire tutti i profili giuridici anagrafici derivanti dall'applicazione della citata legge 132/18;
- ad emanare, nell'ambito delle loro competenze, tutti i provvedimenti possibili utili a consentire la assoluta parità di diritti dei richiedenti asilo, nell'ambito della normativa vigente, e ad impartire istruzioni precise ai propri uffici circa il diritto del richiedente di accedere a tutti i servizi (pubblici e privati) erogabili sul territorio comunale, facendo applicare rigorosamente l'art. 5, c. 3 d.lgs 142/2015.

  
(PIETRO MANDUCA)

  
(LUCA BARBERO)

  
(ALDO MARTIGNONI)